

TRENTO LAW AND TECHNOLOGY RESEARCH GROUP
RESEARCH PAPER SERIES N. 2

lawtech_{trento}

<http://www.lawtech.jus.unitn.it>

Home Biobank Law Areas of research Publications The Law and Technology Research Group

lawtech UNIVERSITY OF TRENTO - Italy Faculty of Law Department of Legal Sciences

Home search...

Main Menu
Mission
Courses & labs
People
Events
Law&Technology Scholarship
Contact Us

Lawtech Paper Series
Research Paper Series
Student Paper Series
Login

On the Spot
Research Paper Series
The Trento Law and Technology Research Group - Research Paper Series
is now available online. (Free download)

RESEARCH PAPER N. 1
Pecuzzi G., L'insegnamento del diritto comparato nelle università
italiane (aggiornamento dati: dicembre 2009) / The Teaching of

COMING NEXT
Presentation of the book by
Roberto Caso: "Alle origini
del copyright e del diritto
d'autore. Tecnologie,
interessi e cambiamenti
giuridici/The Origins of
Copyright and Droit
d'Auteur... Technology,
Interests, and Legal Change"
at the Bicocca University,
Milan. Discussants: Laurent
Ducrocq, (Bicocca
University), Adriano Lauro,
Torrestra University of
Alicante, Director of the
Helsinki - Intellectual
Property Rights related
Work all

UNIVERSITY OF TRENTO
FACULTY OF LAW

ALLE ORIGINI DEL COPYRIGHT E DEL DIRITTO
D'AUTORE: SPUNTI IN CHIAVE DI DIRITTO E
TECNOLOGIA

THE ORIGINS OF COPYRIGHT AND DROIT D'AUTEUR:
SOME INSIGHTS IN THE LAW AND TECHNOLOGY
PERSPECTIVE

Roberto Caso

NOVEMBER 2010

ISSN: 2038-520X
ISBN: 978-88-8443-353-4
COPYRIGHT © 2010 ROBERTO CASO

This paper can be downloaded without charge at:

The Trento Law and Technology Research Group
Research Papers Series Index
<http://www.lawtech.jus.unitn.it>

Unitn-eprints:
<http://eprints.biblio.unitn.it/archive/00001918/>

Questo paper © Copyright 2010 by Roberto Caso è pubblicato con
Creative Commons Attribuzione-Non commerciale-Non opere derivate
2.5 Italia License. Maggiori informazioni circa la licenza all'URL:
<<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/it/>>

THE ORIGINS OF COPYEIGHT AND DROIT D'AUTEUR: SOME INSIGHTS IN THE LAW AND TECHNOLOGY PERSPECTIVE

ABSTRACT

Despite the warnings of large part of legal scholarship, in the last thirty years dominated by the digital revolution western policy makers has strengthen the copyright/droit d'auteur, reducing dramatically the public domain. Copyright law has become long, complex, puzzling and full of criminal sanctions.

In this landscape, looking at the origins of copyright/droit d'auteur in the law and technology perspective is a fundamental exercise in order to understand the need to limit the power of exclusive control over information and preserve large areas of public free access.

KEYWORDS

Law - Intellectual Property – Copyright – Authors' right -
Comparative Law – Law and Technology

About the Author

Roberto Caso (roberto.caso@unitn.it) is Associate Professor of Comparative Law at the University of Trento (Italy) – Faculty of Law – Department of Legal Sciences – LawTech Group. He teaches Private Law & Computer Science and Comparative Intellectual Property Law. Roberto Caso is the author of many books and articles about Intellectual Property, Privacy & Data Protection, Contract Law.

ALLE ORIGINI DEL COPYRIGHT E DEL DIRITTO D'AUTORE:
SPUNTI IN CHIAVE DI DIRITTO E TECNOLOGIA

ABSTRACT

Nonostante le molte voci critiche alzatesi dalla dottrina giuridica, negli ultimi trent'anni dominati dalla rivoluzione digitale i legislatori occidentali hanno costantemente rafforzato il copyright/droit d'auteur, riducendo significativamente il pubblico dominio. Le leggi sul diritto d'autore si sono trasformate in documenti lunghi, complessi, enigmatici e pieni di sanzioni criminali.

In questo scenario, guardare alle origini copyright/droit d'auteur nella prospettiva di "diritto e tecnologia" rappresenta un esercizio fondamentale per comprendere la necessità di limitare il potere di controllo esclusivo dell'informazione e preservare ampi spazi di libero accesso da parte del pubblico.

PAROLE CHIAVE

Diritto – Proprietà intellettuale – Copyright - Diritto d'autore –
Diritto comparato – Diritto e tecnologia

Informazioni sull'autore

Roberto Caso (roberto.caso@unitn.it) è Professore Associato di Diritto Privato Comparato presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche e la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Trento, dove insegna Diritto Privato dell'Informatica e Diritto Comparato della Proprietà Intellettuale. È autore di numerosi volumi e saggi nelle materie della Proprietà Intellettuale, del Diritto dei Contratti, e della Privacy.

ALLE ORIGINI DEL COPYRIGHT E DEL DROIT D'AUTEUR: SPUNTI IN CHIAVE DI DIRITTO E TECNOLOGIA*

I. Il saggio di Umberto Izzo si inserisce nel solco di un recente filone letterario italiano che torna ad investigare la nascita del copyright/droit d'auteur¹.

Non è un caso che Umberto Izzo sia un comparatista, un giurista dedito alla caccia di divergenze e convergenze tra regole e sistemi giuridici, differenti per collocazione temporale o geografica. Nel codice genetico del comparatista c'è la storia del diritto. E, d'altra parte, questo rinnovato interesse italiano per le complesse vicende che portarono all'emersione di una regolamentazione, prima, del mercato dei libri e, poi, dei mercati dell'altre opere dell'ingegno, raccoglie e rielabora (in modo originale) le suggestioni che provengono di là dai nostri confini².

Insomma: la crescente curiosità verso il passato del copyright/diritto d'autore è un dato diffuso.

Perché? Perché tornare a scavare in fatti di molti secoli fa avvenuti prima a Venezia e poi in Inghilterra, Francia, Stati Uniti e Germania?

* Questo scritto è stato già pubblicato come postfazione al libro di Umberto Izzo, *Alle origini del copyright e del diritto d'autore. Tecnologia, interessi e cambiamento giuridico*, Roma, Carocci, 2010 (ISBN 978-88-4305-314-8), maggiori informazioni all'URL: <<http://www.lawtech.jus.unitn.it/index.php/copyright-history>>. Il sistema delle citazioni segue quello del volume a cui il medesimo scritto si riferisce. In coda il lettore trova una bibliografia con le coordinate delle opere citate.

¹ Fra gli altri, Ubertazzi, *I Savoia, cit.*; Borghi, *La manifattura del pensiero, cit.*; Moscati, *Napoleone e la proprietà intellettuale, cit.*, Bartocci, *Aspetti giuridici dell'attività letteraria in Roma antica, cit.* L'interesse italiano per il passato è testimoniato altresì dalla traduzione di opere straniere: ad esempio, David, *Le istituzioni della proprietà intellettuale ed il pollice del panda, cit.*; I. Kant, J. G. Fichte, J. A. H. Reimarus, *L'autore e i suoi diritti – Scritti polemici sulla proprietà intellettuale*, (a cura di R. Pozzo), Biblioteca di via Senato Edizioni, Milano 2005. La trattatistica italiana sul diritto d'autore ha conosciuto in un tempo ormai remoto opere che dedicavano ampio spazio alla storia, come attestano le 186 pagine dedicate all'esplorazione del passato in N. Stolfi, *La proprietà intellettuale*², I, UTET, Torino 1915.

² Sul punto si rinvia alle opere citate da Izzo, *Alle origini del copyright e del diritto d'autore, cit.*

La risposta è semplice, ma gravida di implicazioni nient'affatto scontate.

Siamo attraversati, pervasi, scossi dalla rivoluzione tecnologica digitale. La rivoluzione porta con sé tumulti, scontri e guerre³. Il copyright/diritto d'autore è uno dei teatri di guerra più rilevanti. Su questo scacchiere si gioca il controllo dell'informazione, delle idee, della conoscenza.

Ridotte all'osso le posizioni contrapposte sono queste. Da un lato, si sostiene che il diritto di esclusiva da copyright/diritto d'autore andrebbe rafforzato ed anzi sottratto ai limiti (di tempo e di ampiezza) che lo affliggono fin dalla sua nascita al fine di controllare la riproduzione e l'uso massivi delle opere dell'ingegno (o meglio, delle informazioni) scatenati dalle tecnologie digitali. Dall'altro, si auspica la cancellazione del copyright/diritto d'autore, in quanto in un mondo digitale libero dai vincoli (oramai privi di senso) dell'esclusiva e del suo potere di controllo la creatività potrebbe sprigionare tutta la sua forza espansiva e i molti, preziosi frutti da quest'ultima generati. Nel mezzo dei due estremi un'infinita scala di grigi.

Gli interessi (economici e non) in gioco sono relevantissimi. Lo scontro sul copyright/diritto d'autore si gioca a colpi di parole che rimbalzano dalle pagine dei quotidiani ai palinsesti radiofonici e televisivi fino a sprofondare nel mare magnum delle liste di discussione e dei blog. I dibattiti tra editori, produttori di hardware o software, Internet Service Provider, gestori di motori di ricerca, associazioni di consumatori e liberi pensatori sono spesso connotati da violenza verbale e talora da (notevole) approssimazione. Per diradare la coltre della retorica e delle posizioni preconcepite, lo studioso deve sobbarcarsi la fatica della ricerca, anche di quella che risale indietro nel tempo.

³ La metafora della guerra è ricorrente nella letteratura nordamericana: J. Litman, *War Stories*, in "Cardozo Arts & Entertainment Law Journal", 20, 2002, pp. 337 ss.; D. Hunter, *Culture War*, 2004 <<http://ssrn.com/abstract=586463>>; P. K. Yu, *The Escalating Copyright Wars*, 2006 <<http://ssrn.com/abstract=436693>>. Riflette sul significato della metafora, auspicando un futuro normativo in cui le contrapposizioni frontali vengano meno Lessig, *Remix, cit.*, XIII ss.

II. Nella prospettiva metodologica che analizza l'evoluzione giuridica alla luce del progresso tecnologico (il riferimento è alla corrente di pensiero che passa sotto il nome di “law and technology”)⁴, risulta obbligato arrestare il giro antiorario delle lancette dell'orologio all'epoca storica in cui un'altra rivoluzione tecnologica epocale – quella della stampa a caratteri mobili in versione occidentale – creò i presupposti economici, i modelli di business e le strutture giuridiche (le regole, la logica, la terminologia) sulle quali edificare il mercato dei libri. Due sono le caratteristiche notevoli della stampa: l'abbattimento di costi (e tempi) di riproduzione delle copie⁵, nonché la standardizzazione e stabilizzazione del testo. Sono queste specificità che determinano la rottura rispetto all'epoca tecnologica precedente basata sulla riproduzione manuale dello scritto.

Ed è appunto nell'epoca della stampa a caratteri mobili che l'approfondita indagine di Umberto Izzo entra nel vivo. Prima di quell'epoca le poche fonti a disposizione segnalano che ci si è posti, tutt'al più e sporadicamente, il problema del plagio e della paternità dell'opera⁶. Ma solo la stampa a caratteri mobili – ci ricorda l'Autore nel primo capitolo di questo volume - è capace di dare l'innescò a quella parabola che dalla fine del 1400 fino agli albori del 1800 condurrà il sistema dei privilegi librari a trasformarsi nell'apparato normativo - fatto di leggi, decisioni giurisprudenziali, contratti e consuetudini - che ruota intorno ad

⁴ Nella letteratura italiana, con specifico riferimento alle tecnologie della parola, si veda l'impostazione metodologica di Pascuzzi, *Il diritto dell'era digitale*, cit., pp. 9 ss.

⁵ David, cit., p. 69-70. Lo snodo economico è stato colto per tempo dalla dottrina giuridica italiana; si veda, ad esempio, Piola Caselli, cit., p. 2.

⁶ Ovviamente dire che ci si è posti il problema del plagio è cosa completamente diversa dall'affermare che lo stesso ha trovato una qualche forma di regolamentazione organica. Peraltro, è noto che il concetto di plagio sia mutato attraverso le epoche. Per i primi ragguagli R. A. Posner, *Il piccolo libro del plagio*, Elliot, Roma 2007, pp. 53 ss., il quale nel prosieguo sottolinea che “[...] prima della televisione, dei libri e dei dischi scadenti, prima dell'alfabetizzazione quasi universale e degli alti livelli di educazione che sono stati raggiunti, e prima che l'avvento dell'individualismo incoraggiasse le persone a pensare autonomamente (e perciò prima della censura e dell'apprendimento meccanico) e a coltivare un gusto personale, la richiesta da parte del pubblico di opere creative poteva essere soddisfatta da un numero relativamente ristretto di lavori che venivano continuamente migliorati ed elaborati. Il culto dell'originalità nel senso moderno del termine, quindi, può essere ritenuto in larga parte una conseguenza dei cambiamenti del mercato delle opere creative” (*ivi*, pp. 67-68).

un diritto di esclusiva limitato su un'opera dell'ingegno, un diritto cedibile mediante contratto: il copyright/diritto d'autore.

Ebbene sì. Ci sono voluti tre secoli di lobbying, battaglie giudiziarie e raffinate discussioni intellettuali (nelle quali si sono confrontate le menti più eccelse del momento) per tramutare un rozzo strumento di trasferimento di tecnologia, incentivazione economica, controllo del mercato e censura (il privilegio/monopolio librario) in un diritto (soggettivo) di esclusiva (il copyright/diritto d'autore) espressione di moderni ordinamenti giuridici caratterizzati dalla libertà di commercio e di stampa. Il motore di questa lenta maturazione non è rappresentato dall'evoluzione tecnologia - è sempre la stampa a caratteri mobili a dominare la scena -, ma dal graduale cambiamento delle condizioni politiche, economiche e sociali.

Gli antecedenti del copyright/diritto d'autore si confondono con quelli del patent/brevetto per invenzione. Tra la fine del Medioevo e gli inizi del Rinascimento i nascenti stati-nazione percepiscono che il patronato/mecenatismo, ossia il sovvenzionamento diretto da parte del potere pubblico, non è l'unica forma di incentivazione del progresso tecnologico. Per incoraggiare il trasferimento di tecnologia da nazioni più avanzate si può offrire un vantaggio economico sul mercato all'artigiano che sia disposto ad installarsi sul territorio addestrando apprendisti ai segreti della tecnica: ad esempio, delle macchine per la tessitura, degli orologi, dei metodi di produzione del sapone etc.⁷. Tale vantaggio economico origina da un monopolio concesso mediante privilegio, un atto rivolto ad una persona fisica o più tardi ad una corporazione. Dunque, uno strumento giuridico molto differente da un diritto di esclusiva trasferibile mediante contratto. Si tratta di un monopolio temporaneo teso a difendere il padrone della tecnica dalla concorrenza di altri, innanzitutto da quella dei suoi apprendisti. Gradualmente questo tipo di privilegio si trasformerà da strumento per l'incentivazione del trasferimento di

⁷ David, *cit.*, pp. 59-60, 70 ss. Sull'obiettivo dell'importazione dall'estero di una tecnologia innovativa, che unisce la storia dei privilegi sull'attività di stampa a quella dei privilegi su altre attività (come quella della tessitura) frutto di nuove invenzioni, si veda altresì Stolfi, *cit.*, p. 19; Greco, Vercellone, *cit.*, pp. 2-3.

tecnologia a meccanismo per l'incoraggiamento della vera e propria innovazione tecnologica teso a premiare chi inventa nuove macchine e processi produttivi⁸.

Tra i privilegi monopolistici finalizzati al trasferimento di tecnologia figura quello riguardante le macchine per la stampa a caratteri mobili. Il primo privilegio di questo tipo è concesso dalla Repubblica di Venezia a Johann von Speier al fine di esercitare in monopolio l'attività di stampa per tre anni su tutto il territorio della Serenissima⁹. Anche questo strumento è destinato a trasformarsi. Ma in questo caso la trasformazione è ancora più lenta e complessa. La prima mutazione si ha quando il privilegio passa da strumento di controllo solo delle macchine (per la stampa) a strumento di controllo anche di quei particolari prodotti delle macchine che si chiamano libri. In un momento storico attraversato da rivolgimenti religiosi e politici, il potere statale comprende – sotto la pressione della Chiesa e delle università - che la stampa è un'attività commerciale diversa dalle altre: molto profittevole e, al tempo stesso, alquanto rischiosa. Il detentore del potere costituito concede allo stampatore il privilegio di poter stampare in monopolio (per un periodo limitato di tempo) singoli titoli o intere collane (per lo più riferite ad autori morti da tempo). In cambio, lo stampatore versa le tasse di concessione e agevola la censura. Col tempo gli stampatori si organizzeranno in potenti corporazioni capaci di svolgere una penetrante azione di lobbying e di dar vita a veri e propri ordinamenti privati. Addirittura, nel modello inglese la gilda degli stampatori di Londra (la Stationer's Company) giungerà a ricevere dal sovrano la delega all'uso della forza per la repressione della stampa non autorizzata (e dell'importazione non autorizzata di libri provenienti dall'estero). Si delinea così uno scivolamento verso la legittimazione dell'autotutela privata¹⁰.

Nella lettura in chiave di “diritto e tecnologia” occorre sottolineare che la regolamentazione e la sua tutela si basano sul carattere materiale dell'attività. In particolare, lo straordinario apparato rimediale, il “braccio

⁸ David, *cit.*, pp. 55 ss.

⁹ Izzo, *cit.*, p. 13.

¹⁰ Izzo, *cit.*, pp. 46, 55, 74.

violento” della legge o dell’autotutela privata, è finalizzato a paralizzare e distruggere i mezzi e i frutti della stampa non autorizzata. L’esito ultimo del rimedio è la demolizione delle macchine a stampa ed il rogo dei libri. A ridosso di ciò che oggi chiameremmo tutela inibitoria, si stagliano minacciose le sanzioni penali (finalizzate a corroborare il potere censorio). L’obiettivo dell’apparato rimediale è quello di impedire la riproduzione illecita, cioè la riproduzione (per intero) del libro inteso nella sua forma materiale ed esteriore (e non nel senso moderno di opera dell’ingegno, bene immateriale). Assolutamente lontana dall’orizzonte dell’epoca è la tutela contro il plagio, inteso come appropriazione della paternità o imitazione pedissequa della forma espressiva di un’opera altrui.

Ricapitolando¹¹.

- a) Una rivoluzione tecnologica, la stampa a caratteri mobili, crea i presupposti economici per un modello di business basato sul commercio di copie (supporti materiali) di libri, ma crea altresì le fondamenta della grammatica concettuale sulla quale sarà edificata nei secoli la regolamentazione del medesimo commercio.
- b) La regolamentazione del commercio (e della tecnologia che lo rende possibile) si esprime in privilegi monopolistici e protezionistici concessi dal potere pubblico a stampatori locali, singoli o organizzati in corporazione. Col tempo il privilegio giunge ad essere strumento di controllo della macchina e dei suoi prodotti: i libri (o meglio, le copie dei libri). I privilegi sono strumenti giuridici rozzi, pesantemente invasivi delle dinamiche concorrenziali di un unico mercato uniforme all’interno del quale la medesima tecnologia rende possibile sia l’attività lecita (il commercio dei libri coperti dal privilegio) sia quella illecita (il commercio delle copie contraffatte).
- c) L’ingresso degli stampatori sulla scena della produzione della conoscenza spazza via i protagonisti del mercato librario basato sulle precedenti tecnologie e gli stessi stampatori diventano –

¹¹ Riprendo e rielaboro riflessioni svolte in R. Caso, *Forme di controllo delle informazioni digitali: il Digital Rights Management*, in Caso, *Digital Rights Management. Problemi teorici e prospettive applicative.*, cit., pp. 16 ss.

specialmente in alcuni contesti istituzionali – un gruppo economico e di potere ben organizzato.

- d) Gli autori sono, in sostanza, fuori dallo scambio politico-economico che si muove a ridosso della concessione dei privilegi: monopolio in cambio di tasse e censura. Gli stampatori (primi intermediari del mercato della creatività) rappresentano gli interlocutori privilegiati del potere pubblico. Quando gli stampatori si organizzano in corporazioni sono capaci di esercitare grande influenza sulle decisioni politiche riguardanti il mercato dei libri e di creare veri e propri ordinamenti privati, dotati in alcuni casi del potere di autotutela.
- e) Spesso la razionalizzazione e la teorizzazione dei diritti segue (magari a molta distanza di tempo) e non procede la normazione¹². Questo è ciò che è accaduto per il riconoscimento dei privilegi librari. Esso non fu il frutto di una teoria che guardava alla collettività attraverso l'attenta ponderazione di tutti gli interessi (anche solo economici) coinvolti. Fu piuttosto il risultato di accidenti della storia¹³, nonché dello scambio economico-politico

¹² G. Pugliese, *Dalle «res incorporales» del diritto romano ai beni immateriali di alcuni sistemi giuridici moderni*, in "Rivista trimestrale di diritto e procedura civile", 1982, pp. 1137 ss., sottolinea: "[C]ome fosse da qualificarsi il diritto attribuito o riconosciuto al libraio, stampatore o autore e in che cosa consistesse il loro oggetto non erano temi che per il momento interessassero i giuristi" (*ivi*, spec. p. 1176).

¹³ Così David, *cit.*: "(...) risulta evidente che il segno di distinzione fra la protezione delle idee nell'ambito della legge sui brevetti e la protezione dell'espressione nell'ambito della legge sui diritti d'autore deve molto al fatto che il diritto d'autore nacque come risposta ad interessi sia interni che esteri volti a regolare la natura della concorrenza nell'attività di stampa e pubblicazione, un'industria nella quale i costi decrescenti vennero percepiti come fonte di instabilità. Di conseguenza, i diritti d'autore finirono naturalmente per occuparsi di assicurare i diritti di proprietà [sull'espressione delle idee, sia che fossero idee nuove sia che fossero idee vecchie]. Solo molto più tardi cominciarono a partecipare al compito di stimolare la produzione di nuove conoscenze. È allora così sorprendente trovare a volte che nel loro nuovo ruolo agiscono goffamente? Si consideri, come semplice esempio a questo proposito, la recente assegnazione alla legge sui diritti d'autore del compito di proteggere i diritti di proprietà intellettuale per il software dei computer. In questo caso si è osservato che la protezione fornita alle espressioni scritte uniche non offre alcuna sicurezza ai creatori di nuovi algoritmi e concetti per programmi di applicazioni (come i fogli elettronici, e database relazionali). Tuttavia, le possibilità che la legge crea allo stesso tempo per proteggere le espressioni originali hanno avuto l'effetto di

tra il potere sovrano ed i gruppi di pressione più forti in cui gli interessi della collettività furono in gran parte sacrificati.

- f) Anche l'apparato rimediale, come il modello di business, si basa sulla materialità della tecnologia. Per bloccare la stampa non autorizzata si distruggono le macchine tipografiche e le copie libri.

III. Il privilegio librario subisce l'ultima mutazione quando si trasforma nel diritto esclusivo di pubblicare, stampare, e mettere in commercio libri¹⁴, nonché nel diritto esclusivo di mettere in commercio opere d'arte figurativa e di rappresentare in pubblico opere teatrali, quando cioè si trasforma in quel che verrà definito – solo col passare del tempo - copyright/droit d'auteur¹⁵. Le rivoluzioni politiche, che tra il 1600 e il 1700 ridisegnano i meccanismi istituzionali di Inghilterra, Francia e Stati Uniti, portano al crepuscolo dei monopoli e della censura insiti nel sistema dei privilegi. Emergono la libertà di commercio e la libertà di stampa. Entrano nel gioco politico gli intermediari che ne erano rimasti fino a quel momento esclusi (ad es., gli stampatori di provincia). Si levano le prime rivendicazioni degli autori. È in questo torno di anni che matura una scelta del decisore pubblico che segnerà la nascita e l'evoluzione futura del copyright/diritto d'autore: la sua limitazione. In modo esplicito la sua limitazione temporale, in modo implicito (ma non meno significativo) la sua limitazione in ampiezza.

incoraggiare un grado di varietà eccessivo nell'aspetto grafico e la modalità operativa ('look-and-feel') del software, mentre si ritiene che un maggior grado di tipizzazione dell'interfaccia utente della macchina sia desiderabile dal punto di vista dell'efficienza economica (...)" (*ivi*, p. 75).

¹⁴ La formula "[The] sole right and liberty of printing [...] books" costituisce, accanto al diritto di commercio e di importazione, il cuore dello Statute of Anne del 1710. Il Décret de la Convention Nationale, del 19 luglio 1793, così si esprime: "Les auteurs d'écrits en tout genre, les compositeurs de musique, les peintres et dessinateurs qui feront graver des tableaux et dessins, jouiront, durant leur vie entière du droit exclusif de vendre, faire vendre, distribuer leurs ouvrages dans le territoire de la République, et d'en céder la propriété en tout ou en partie (...).

¹⁵ La prima legge inglese a fare uso del termine "copyright" è il *Copyright Act* del 1801. Il "copyright" così denominato e disciplinato dall'*Act* federale nordamericano del 1790 consiste in "the sole right and liberty of printing, reprinting, publishing, and vending [...] map, chart, book or books". La legge francese continuò a lungo ad essere intitolata alla *propriété littéraire*.

Sono molti i dati che accomunano le prime leggi occidentali sul copyright/diritto d'autore, ma quello più rilevante è sicuramente la limitazione del diritto di esclusiva.

Il dibattito sulla limitazione si focalizza e si esplicita sul profilo temporale. Come emerge nitidamente dalla trattazione di Umberto Izzo, il decisore pubblico è raggiunto dalle pressioni di gruppi contrapposti. Emblematica è a questo proposito la vicenda inglese, la quale riveste particolare importanza se non altro per il fatto di essere esitata nella prima legge moderna sul copyright: lo Statute of Anne del 1710. Da una parte, ci sono gli Stationers londinesi che premono per sostituire al privilegio (che di fatto aspirava alla perpetuità) un diritto formalmente perpetuo, dall'altra ci sono gli editori di provincia (anche e soprattutto della provincia scozzese) che spingono per una limitazione temporale. Il decisore pubblico non è sicuramente un arbitro imparziale e intangibile che dal mondo iperuranico della giustizia e del benessere collettivo guarda solo all'interesse di tutti, ma è un complesso di organi costituzionali che è fatto di monarchi, camere parlamentari alte e basse, e giudici più o meno facilmente permeabili ad interessi di parte. Insomma il decisore pubblico è quello che è sempre stato. Ma nel filtrare le pressioni contrapposte e nel raggiungere una soluzione di compromesso, lo stesso decisore dà ingresso ad un'argomentazione fortissima che pesa a favore della limitazione temporale: la "condanna senz'appello del mantenimento dei privilegi monopolistici sulle opere degli autori del passato di cui godono gli Stationers, in base a una formula priva di giustificazioni economiche e manifestamente contraria all'interesse pubblico"¹⁶. Lo Statute of Anne tiene a battesimo il copyright limitandolo incisivamente sul piano temporale. E la limitazione è ribadita alla fine della bookseller battle anche dal potere giudiziario nel leading case *Donaldson v. Beckett* del 1774¹⁷.

¹⁶ Sono le parole con le quali Izzo, *cit.*, p. 96, sintetizza il pensiero espresso da John Locke nel Memorandum che lo stesso Locke consegna ad Edward Clarke, parlamentare leader della fazione contrapposta agli Stationers.

¹⁷ *Donaldson v. Beckett*, 17 *Cobbett's Parl. Hist.* p. 953 (H. L. 1774). A giusta ragione Izzo, *cit.*, p. 145, riporta le parole di Lord Camden, sottolineando come quest'ultimo ragioni "da scienziato sociale, vaticinando con piglio pragmatico le conseguenze che seguirebbero alla decisione di riconoscere la perpetuità del

Per quanto efficace fosse stato il lobbying degli Stationers, la soluzione apprestata dal decisore pubblico, pur compromissoria su molti punti, non lascia adito a dubbi su uno snodo (operazionale) decisivo: il diritto di esclusiva ha durata limitata.

La scelta britannica del 1710 e del 1774 viene replicata nella IP Clause statunitense del 1789 e nel primo Act federale del 1790 nonché nei Decreti rivoluzionari francesi del 1791 e 1793 (anticipati, in periodo monarchico, nella scelta della limitazione temporale dagli *Arrets réglementaires* del 1777).

In tutti i sistemi giuridici gli interessi che si agitano a ridosso delle posizioni contrapposte sono gli stessi. Come simili sono gli ingredienti ideologici, filosofici e tecnico-giuridici che compongono le argomentazioni delle fazioni in conflitto. Le similitudini spiccano proprio nel confronto tra Inghilterra e Francia, cioè tra i paesi che danno vita ai due modelli destinati a diventare (ma soprattutto ad essere raccontati come) contrapposti: il copyright e il *droit d'auteur*. Da una parte, gli intermediari del mercato della creatività tradizionalmente (e geograficamente) vicini al potere statale strumentalizzano le ragioni degli autori reclamando per questi ultimi un diritto di esclusiva perpetuo, cioè una (sorta di) proprietà cedibile mediante contratto. L'appiglio filosofico è offerto dalle teorie giusnaturalistiche – ed in particolare dell'individualismo possessivo - che fondano la proprietà sul lavoro (in questo caso creativo) dell'uomo che trasforma in ricchezza le “cose” della natura. Dall'altra, gli intermediari del mercato della creatività fino ad allora tenuti ai margini del gioco politico-economico non rifiutano radicalmente l'idea del diritto di esclusiva come retribuzione dell'autore (e del proprio sforzo imprenditoriale), ma rivendicano per lo stesso una limitazione temporale. Il puntello in questo caso è offerto dalla storia

diritto”. Riconoscere agli autori e infine ai loro aventi causa un monopolio di tal fatta avrebbe enormemente nuociuto alla collettività: '[S]ome authors are as careless about profit as others are rapacious of it; and what a situation would the public be in with regard to literature; if there were no means of compelling a second impression of a useful work (...) All our learning will be looked up in the hands of the Tonsons and Lintons of the age, who will set what price upon it their avarice chuses (*sic*) to demand, till the public become as much their slaves, as their own hackney compilers are', così *Donaldson v. Beckett*, 17 *Cobbett's Parl. Hist.* p. 1000.

pregressa (differentemente dalla proprietà sulle cose, il diritto di stampare e commercializzare libri in esclusiva è un fenomeno recente¹⁸) e dalla visione utilitaristica che guarda alla ricompensa ad autori ed intermediari come ad uno strumento per raggiungere il fine della diffusione della conoscenza. Questa impostazione ha una freccia nel proprio arco argomentativo che orienta l'attenzione del decisore pubblico sulle conseguenze della scelta normativa. Limitare temporalmente il diritto di esclusiva significa chiudere definitivamente con l'epoca dei privilegi e della censura e restituire – dopo che il potere monopolistico dell'esclusiva ha esaurito il suo effetto incentivante - il mercato della creatività al benefico gioco della concorrenza, perché nel momento in cui il diritto di esclusiva spira l'opera che ne era coperta torna ad essere sfruttabile commercialmente da chiunque¹⁹. D'altro canto, rendere il diritto di

¹⁸ Si rileggano ancora una volta le parole – registrate in *Donaldson v. Beckett*, 17 *Cobbett's Parl. Hist.* p. 992 - di Lord Camden: “[I]he arguments attempted to be maintained on the side of the Respondents, were founded on patents, Privileges, Star-chamber Decrees, and the Bye-laws of the Stationers Company; all of them the Effects of the grossest Tyranny and Usurpation; the very last Place in which I should have dreamt of finding the least Trace of the Common Law of this Kingdom”.

¹⁹ Non è casuale che questa argomentazione sia stata riletta con il senno economico del poi. La moderna analisi economica del diritto (che infatti ha molti debiti verso la filosofia utilitaristica) dà conto della specificità della c.d. “proprietà intellettuale” e della sua diversità dalla proprietà sulle cose materiali prendendo le mosse dal concetto di informazione come bene che in uno stato di natura si presenta come non rivale - un'informazione, diversamente da una mela, può essere goduta da più soggetti contemporaneamente senza andare incontro all'esaurimento - e non escludibile - non si possono elevare barriere fisiche attorno all'informazione - e perciò soggetto al fallimento del mercato (ordine privato). In queste condizioni, nessuno avrebbe incentivi sufficienti a produrre – ad elevati costi fissi iniziali - la prima unità d'informazione, in quanto sarebbe soggetto al free riding di tutti coloro i quali possono riprodurre a costi marginali zero l'informazione. Lo stato (ordine pubblico) deve intervenire per rimediare al fallimento del mercato. L'istituzione di un monopoly right sull'informazione – il diritto di proprietà intellettuale - è una soluzione (non l'unica possibile), che lo stato mette in atto al fine di incentivare la produzione dell'informazione. Il carattere monopolistico dei diritti di proprietà intellettuale è diretto a contrastare il problema della non escludibilità. Esso fa sì che il titolare della proprietà intellettuale possa sfruttare in esclusiva – cioè basandosi sulle barriere artificiali create dalla legge statale - l'opera, godendo di un vantaggio sui concorrenti che funge da incentivo. Chi gode dell'esclusiva può infatti praticare un prezzo monopolistico, cioè superiore al costo marginale. Ma il monopolio ingenera costi sociali. In particolare i costi sociali derivano dal fatto che saranno esclusi dalla fruizione dell'informazione coperta dall'esclusiva tutti coloro i quali non sono disposti a pagare il prezzo monopolistico. Fra questi soggetti esclusi vi sono

esclusiva perpetuo significherebbe sopprimere la concorrenza sul mercato dei libri, con effetti nefasti per il pubblico: prezzi eccessivamente elevati che si tradurrebbero in una barriera (economica) all'accesso della conoscenza. Questo è un dato storico tanto incontestabile quanto fondamentale. La verità è che il copyright/diritto d'autore è nato (e si è evoluto) come una forma di esclusiva assai differente dall'esclusiva posta (molte epoche prima) alla base del diritto di proprietà sulle cose materiali.

Ma la limitazione non è solo sul piano temporale. La limitazione concerne altresì l'ampiezza del diritto di esclusiva. Tutte le prime leggi occidentali riconoscono prerogative assai limitate: il diritto di stampare, il diritto di pubblicare, il diritto di messa in commercio, il diritto di rappresentazione. Inoltre, le prime leggi occidentali – anche quelle francesi – ignorano i diritti morali (in particolare, il diritto di paternità ed il diritto all'integrità dell'opera) e loro caratteristica più rilevante: l'inalienabilità.

A fronte di prerogative così ristrette, mancano norme che definiscano i caratteri di quelle che diventeranno le grandi clausole generali di delimitazione in ampiezza del diritto di esclusiva: la clausola dell'originalità/creatività e la clausola della dicotomia tra idea (o contenuto) non protetta ed espressione (o forma) protetta. Manca una disciplina delle libere utilizzazioni o del fair use.

In altre parole, lo stato embrionale comune a tutte le regolamentazioni occidentali non consente ancora di governare la complessità generata dal passaggio che conduce dal privilegio (inteso come strumento giuridico orientato unicamente agli stampatori) al diritto di esclusiva (inteso come strumento giuridico rivolto anche autori). Se infatti il privilegio librario era uno strumento fondato sul controllo di un'attività tecnologica che si estrinsecava in un'attività materiale e veniva minacciato

anche gli autori ed inventori i quali hanno bisogno di attingere all'informazione protetta per creare nuova informazione (l'informazione, infatti, è un bene per sua natura incrementale e cumulativo). È quindi necessario che i costi sociali non superino i benefici sociali derivanti dall'incentivo a produrre conoscenza. Nella prospettiva economica i limiti ai diritti di proprietà intellettuale servono appunto a questo scopo. Per una visione di sintesi dell'analisi economica della proprietà intellettuale, P. S. Menell, S. Scotchmer, *Intellectual Property*, 2005 <<http://ssrn.com/abstract=741424>>.

da un'attività a sua volta materiale (la stampa e la commercializzazione non autorizzata di libri), il diritto di esclusiva si candida a diventare uno strumento di controllo oltre che dell'attività materiale (ancora, la stampa e la commercializzazione non autorizzata dei supporti) anche dell'immateriale pensiero (il copyright/diritto d'autore attuale copre la forma espressiva di un'idea)²⁰.

Fin qui le analogie. Le differenze operazionali dipendono – lo spiega bene la ricostruzione di Izzo – dal decalage temporale che separa le date in cui vengono convenzionalmente fissati gli inizi degli archetipi moderni del copyright e del *droit d'auteur* e dai diversi contesti istituzionali in cui giunsero a maturazione le varie normative. In Francia, ad esempio, i tempi sono maturi per connettere la durata dell'esclusiva alla vita dell'autore con un “premio” di alcuni anni ulteriori di cui avrebbero giovato gli eredi. La soluzione non era estranea al contesto inglese, che anzi vi aveva trovato un autorevole sostenitore in John Locke²¹, ma non aveva avuto modo di riflettersi nello Statute of Anne. Ancora, in Inghilterra - e poi negli USA - la regola che fissa l'inizio della durata del diritto di esclusiva all'espletamento della registrazione deriva dall'enorme potere ed influenza esercitati dalla Stationer's Company di Londra, potere ed influenza che non trovano paragoni nelle corporazioni degli stampatori parigini. Così, la costituzionalizzazione e l'accomunamento dei diritti di esclusiva di autori ed inventori in una stessa logica di strumentalizzazione – e dunque di limitazione della stessa esclusiva - per il raggiungimento del progresso della conoscenza potevano ricevere formalizzazione solo nella celebre IP Clause statunitense, in quanto è una nazione pragmatica ed in

²⁰ R. Caso, *Forme di controllo delle informazioni digitali: il Digital Rights Management, cit.*; [L]a tutela delle opere dell'ingegno finisce per essere uno strumento schizofrenico dominato, sul piano del diritto sostanziale, dalle clausole generali come l'originalità e la dicotomia tra idea (non protetta) e forma espressiva (protetta) chiamate a governare l'evanescenza dell'immateriale pensiero nonché la labilità dei confini fra plagio illecito ed ispirazione consentita, e sul piano dei rimedi, dalla materialità della tutela (l'inibitoria della contraffazione e la distruzione dei suoi frutti)” (*ivi*, p. 16).

²¹ Locke, *Memorandum, cit.*, pp. 386-387 “[...] for those who purchase copies from authors that now live and write, it may be reasonable to limit their property to a certain number of years after the death of the author, or the first printing of the book, as, suppose, fifty or seventy years”.

fase di start-up culturale che può più nitidamente avvertire il bisogno di elevare ad esponente costituzionale la regolamentazione (e la limitazione) di copyright e patent.

L'indagine di Umberto Izzo contiene inoltre un prezioso avvertimento metodologico. Se si guarda, come pure fanno alcune ricostruzioni superficiali dominate dal positivismo legislativo, solo alle parole contenute nelle leggi smarrendo la complessità del contesto istituzionale in cui quelle stesse normative maturarono, si restituisce – talora, volutamente - all'interprete un'immagine semplificata e deformante della realtà. Nel fraseggio dello Statute of Anne si trovano ambiguamente mischiati riferimenti all'encouragement of learning con riferimenti tanto al diritto di stampare quanto alla proprietà. Nella normazione rivoluzionaria francese il concetto di proprietà serve sia all'interesse del titolare dell'esclusiva sia a quello del pubblico²². Nell'IP Clause americana il termine “securing” che potrebbe far velo ad una visione giusnaturalista è giustapposto ad un chiaro riferimento in chiave utilitarista “to promote the progress of science and useful arts” (che peraltro si riflette nel contenuto precettivo della clausola, la quale fa esplicito riferimento alla limitazione temporale dei diritti di esclusiva).

A ridosso della confusione linguistica e concettuale rimangono le scelte operazionali. Tra queste scelte risalta la limitazione del diritto di esclusiva che costituisce il tratto comune di tutti i sistemi giuridici. Ciò non significa che le differenze declamatorie sicuramente riscontrabili in alcuni passaggi normativi non abbiano avuto un peso. Anzi tutt'al contrario. Ma tale peso è stato determinato soprattutto dagli interpreti e dai policy makers che hanno orientato dalla seconda metà del 1800 gli sviluppi del copyright/diritto d'autore.

²² A margine delle parole – “après le délai fixé, la propriété du public commence, et tout le monde doit pouvoir imprimer, publier les ouvrages qui ont contribué à éclairer l'esprit humain” - di Le Chapelier contenute nella relazione con la quale lo stesso illustrò davanti all'Assemblea il *Décret relatif aux spectacles* del 1791, Izzo, *cit.*, p. 183, osserva: “ma può fin d'ora osservarsi come dalla retorica di Le Chapelier emerga la convinzione che l'opera creativa nasca (per così dire) ‘avvolta’ dalla proprietà e che, in seguito, questo diritto, sorto in capo all'autore al termine del suo atto creativo, sia, seppur forzatamente, oggetto di trasferimento dalla sfera privata a quella pubblica [...]”.

Riassumendo.

a) In un contesto tecnologico dominato ancora dalla stampa a caratteri mobili, ma in un clima politico-economico oramai mutato (e caratterizzato da libertà di commercio e stampa) il passaggio che conduce dall'antico privilegio al moderno diritto di esclusiva è governato da un decisore pubblico che deve scegliere tra la posizione (quella degli intermediari del mercato della creatività tradizionalmente al centro del gioco politico-economico) di chi reclama la perpetuità dello stesso diritto e la posizione (quella degli intermediari emergenti) di chi spinge per una limitazione temporale dell'esclusiva, premessa per l'accesso al mercato legale delle opere.

b) Sotto ogni cielo il decisore pubblico dà ingresso alla seconda posizione, limitando temporalmente il diritto di esclusiva. Questa scelta è stata determinata dalla consapevolezza che la limitazione temporale costituiva una soluzione normativa in grado di bilanciare l'interesse all'incentivo derivante dal potere monopolistico dell'esclusiva con l'interesse a restituire, esaurito il termine, il mercato alla concorrenza.

c) Sotto ogni cielo il copyright/diritto d'autore nasce limitato anche in ampiezza. Poche sono le categorie di opere protette. Poche le facoltà esclusive riconosciute dal legislatore. Il diritto di esclusiva è sempre liberamente cedibile mediante contratto. Estranei alla regolamentazione legislative sono i diritti morali.

d) Si affacciano nel giocopolitico-economico gli interessi degli autori. Anche se questi interessi sono promossi non direttamente ma tramite la forza di pressione degli intermediari. Il copyright/diritto d'autore è un diritto di esclusiva che spetta originariamente agli autori (anche se è liberamente trasferibile mediante contratto). In questo modo il diritto di esclusiva si candida a diventare uno strumento di controllo oltre che dell'attività materiale anche dell'immateriale pensiero (occorrerà governare il problema della delimitazione del confine tra plagio e ispirazione consentita). Gli interessi degli autori si fanno strada in un'atmosfera culturale intrisa della retorica del genio creativo individuale. Una retorica che marca una differenza con la tradizione precedente e si

rifletterà problematicamente nella conformazione delle norme sulla tutela delle opere dell'ingegno.

e) Fino alla seconda metà del 1800 le analogie tra i modelli di tutela delle opere dell'ingegno sono molte, soprattutto sul piano operativo. Le differenze discendono dalla diversità dei momenti e dei contesti in cui i modelli vengono a maturazione.

IV. Il copyright/diritto d'autore ha subito numerosi adattamenti alle sfide tecnologiche che si sono succedute dal 1800 fino al secondo dopoguerra. Tali adattamenti hanno consentito la (non facile) sopravvivenza del meccanismo che costituisce il cuore dello strumento giuridico messo a punto a partire dall'inizio del 1700: il diritto di esclusiva, limitato nel tempo e trasmissibile mediante contratto, sulla forma espressiva di un'opera originale²³.

Il decisore pubblico (nazionale ed internazionale) ha dovuto dirimere i conflitti tra vecchi e nuovi interessi scatenati via via dal susseguirsi di innovazioni tecnologiche, come la fotografia, il fonografo ed il cinema, che hanno esteso la logica economico-giuridica figlia della stampa a caratteri mobili – un mercato di diritti di riproduzione – o altre innovazioni tecnologiche, come la radio e la televisione, che hanno generato nuove logiche economico-giuridiche: i mercati dei diritti di comunicazione al pubblico.

Benché la limitazione rimanga un tratto fondamentale del diritto di esclusiva, è indubbio che il decisore pubblico (specialmente il legislatore) abbia risposto all'innovazione tecnologica estendendo in ampiezza e durata il copyright/diritto d'autore. Nuove opere, nuove facoltà di esclusiva, nuove categorie di diritti di esclusiva, nuovi titolari, prolungamento esasperato dei limiti temporali. Il doppio livello

²³ Il riferimento nel testo al solo diritto di esclusiva è volutamente semplificato ed evoca il nucleo centrale (e comune a tutti gli ordinamenti occidentali) della tutela delle opere dell'ingegno. Le tecniche di protezione dei diritti d'autore (e dei diritti connessi) sono, attualmente, molteplici. Per una rassegna, da una prospettiva interna all'ordinamento italiano, P. Spada, in P. Auteri, G. Floridia, V. Mangini, G. Olivieri, M. Ricolfi, P. Spada, *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*³, Giappichelli, Torino 2009, pp. 25 ss.

(internazionale e nazionale) della normazione non ha fatto che rafforzare il processo di estensione tenacemente portato avanti dai paesi occidentali. Le stesse differenze tra modelli di tutela delle opere dell'ingegno risultano progressivamente appiattite dall'obiettivo comune della dilatazione dei confini della tutela delle opere dell'ingegno. L'argine a questa onda in piena è stato affidato a meccanismi di margine quali le libere utilizzazioni (fair use) o le licenze legali e obbligatorie.

Su questo scenario si innesta l'avvento di una nuova rivoluzionaria tecnologia (quella digitale) che scuote alle fondamenta il copyright/diritto d'autore. Il potere di apertura e chiusura (e dunque di controllo) dell'informazione ridisegna gli incentivi e i modelli di business dei mercati della creatività. Lo stesso potere di controllo, dell'informazione unito alla dimensione globale di Internet, determina l'ascesa di nuovi ordinamenti privati. Quel che era la regolamentazione di un diritto di esclusiva si trasforma in una complessa regolamentazione di reti telematiche, macchine e dati.

Mentre la dottrina versa mari d'inchiostro sulle macerie concettuali lasciate dal terremoto delle tecnologie digitali, cercando di ridisegnare le categorie di una teoria di là da venire, in trent'anni di normazione sul copyright/diritto d'autore il legislatore occidentale ha continuato a rafforzare gli interessi di alcuni intermediari dei mercati della creatività, sacrificando molto spesso l'interesse della collettività. Le leggi sul copyright/diritto d'autore si sono trasformate in documenti infiniti, contraddittori e disseminati di feroci (ed in gran parte inapplicabili) sanzioni penali.

In questo scenario, men che confortante, tornare ad indagare, attraverso la lente che guarda all'intreccio tra tecnologie ed interessi, il passato significa innanzitutto prendere coscienza delle reali caratteristiche della tutela delle opere dell'ingegno. Questa presa di coscienza aiuterebbe un decisore pubblico illuminato ad orientare le sue scelte alle conseguenze che le norme proiettano sulla società nel tempo. A quando un'espressione di saggezza come quella che, nel limitare il diritto di esclusiva, caratterizzò le prime leggi di quel che fu il copyright/diritto d'autore? Intanto non ci

resta che (rim)piangere l'eloquio tagliente di Lord Camden e sperare di non dover aspettare secoli in un mondo che misura il suo tempo in nanosecondi.

Riferimenti bibliografici

U. Bartocci, *Aspetti giuridici dell'attività letteraria in Roma antica. Il complesso percorso verso il riconoscimento dei diritti degli autori*, Giappichelli, Torino 2009

M. Borghi, *La manifattura del pensiero. Diritti d'autore e mercato delle lettere in Italia (1801-1865)*, Franco Angeli, Milano 2003

R. Caso, *Forme di controllo delle informazioni digitali: il Digital Rights Management*, in R. Caso (a cura di), *Digital Rights Management – Problemi teorici e prospettive applicative. Atti del Convegno tenuto presso la Facoltà di Giurisprudenza il 21 e 22 marzo 2007*, Università degli studi di Trento, Trento 2008, edizione digitale disponibile su “Unitn E-prints” all’URL: <<http://eprints.biblio.unitn.it/archive/00001336/>>, pp. 16 ss.

P. A. David, *Le istituzioni della proprietà intellettuale ed il pollice del panda. Brevetti, diritti d'autore e segreti industriali nella teoria economica e nella storia*, (trad. it. a cura di M. Fontana), in G. Clerico, S. Rizzello (a cura di), *Diritto ed economia della proprietà intellettuale*, Cedam, Padova 1998, pp. 9 ss.

P. Greco, P. Vercellone, *I diritti sulle opere dell'ingegno*, in *Trattato di diritto civile* diretto da F. Vassalli, vol. XI, tomo III, Utet, Torino 1974

D. Hunter, *Culture War* (August 10, 2004), disponibile su “Social Science Research Network” (SSRN) all’URL: <<http://ssrn.com/abstract=586463>>

U. Izzo, *Alle origini del copyright e del diritto d'autore. Tecnologia, interessi e cambiamento giuridico*, Carocci, Roma 2010

I. Kant, J. G. Fichte, J. A. H. Reimarus, *L'autore e i suoi diritti – Scritti polemici sulla proprietà intellettuale*, (a cura di R. Pozzo), Biblioteca di via Senato Edizioni, Milano 2005

L. Lessig, *Remix – Il futuro del copyright (e delle nuove generazioni)*, Etas, Milano 2009

J. Litman, *War Stories*, in “Cardozo Arts & Entertainment Law Journal”, 20, 2002, pp. 337 ss., draft disponibile all’URL: <<http://www-personal.umich.edu/%7Ejdlitman/papers/warstories.pdf>>

J. Locke, *Memorandum to Edward Clarke*, in Lord King, *The life of John Locke, with extracts from his correspondence, journals, and common-place books*, Vol. 1. Henry Colburn & Richard Bentley, London 1830, pp. 375-87, riprodotto in copia anastatica in J. Hughes, *Locke's 1694 Memorandum (and More Incomplete Copyright Historiographies)*, 2006 <<http://ssrn.com/abstract=936353>>

P. S. Menell, S. Scotchmer, *Intellectual Property*, in “UC Berkeley Public Law Research Paper No. 741724”, 2005, disponibile su SSRN all’URL: <<http://ssrn.com/abstract=741424>>

L. Moscati, *Napoleone e la proprietà intellettuale*, in “Rivista di diritto civile”, 2006, pp. 179 ss.

G. Pascuzzi, *Il diritto dell’era digitale – Tecnologie informatiche e regole privatistiche*, Il Mulino, Bologna 2002

R. A. Posner, *Il piccolo libro del plagio*, Elliot, Roma 2007

G. Pugliese, *Dalle «res incorporales» del diritto romano ai beni immateriali di alcuni sistemi giuridici moderni*, in “Rivista trimestrale di diritto e procedura civile”, 1982, pp. 1137 ss.

P. Spada, in P. Auteri, G. Florida, V. Mangini, G. Olivieri, M. Ricolfi, P. Spada, *Diritto industriale – Proprietà intellettuale e concorrenza*, Terza edizione, G. Giappicchelli Editore, Torino 2009

N. Stolfi, *La proprietà intellettuale*, II ed., vol. I, Utet, Torino 1915

L. C. Ubertazzi, *I Savoia e gli autori*, Giuffrè, Milano 2000

P. K. Yu, *The Escalating Copyright Wars*, in “MSU-DCL Public Law Research Paper”, No. 01-06, disponibile su SSRN all’URL: <<http://ssrn.com/abstract=436693>>

E. Piola Caselli, *Diritto d’autore*, Utet, Torino 1943